UFFICIALE

PARTE PRIMA **DEL REGNO D'ITALIA**

Anno LXIV **Roma — Sabato, 22 settembre 1923** **Numero 223**

Abbonamenti.

		Anno	Sem.	Trim.
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (Parte I o II)	L.	100	60	40
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	200	120	70
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (sola Parte I)	»	70	40	25
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	120	80	50

Un numero separato fino a 32 pagine *cent. 60* — Arretrato *cent. 80;* all'estero *L. 1.20* — Se il giornale si compone di oltre 32 pagine aumenta di *cent. 60* ogni 32 pagine o frazioni — Ogni foglio delle inserzioni, di 4 pagine, *cent. 30* — Arretrato *cent. 40.*

Inserzioni.

Annunzi giudiziari . . . . L. 2.00 } per ogni linea di colonna e
Altri avvisi . . . . » 3.00 } spazio di linea.

Le pagine destinate per le inserzioni, agli effetti del computo delle linee e degli spazi di linea, si considerano sempre divise in due colonne verticali.

Gli originali degli avvisi debbono essere redatti su *carta da bollo da Lire DUE* ed accompagnati da un *deposito preventivo in ragione di lire CENTOVENTI (L. 120) per ogni pagina di manoscritto.*

Gli abbonamenti si prendono presso l'Amministrazione e gli Uffici postali a decorrere dal 1° d'ogni mese. — Le richieste per le inserzioni debbono essere dirette esclusivamente alla **Amministrazione della « Gazzetta Ufficiale » presso il Provveditorato Generale dello Stato - Ministero delle Finanze** *(Tel. 91-86). — All'importo di ciascun vaglia postale ordinario e telegrafico si aggiunga sempre la tassa di bollo di centesimi cinque o dieci.*

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA E DEGLI AFFARI DI CULTO — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

REGIO DECRETO 29 luglio 1923, n. 1919.
Sistemazione economica del personale edile e dell'Ispettorato generale delle ferrovie proveniente dal cessato regime austriaco.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

In virtù della delegazione dei poteri conferiti al Governo con la legge 3 dicembre 1922, n. 1601;

Visti l'art. 4 della legge 26 settembre 1920, n. 1322 e l'articolo 3 della legge 19 dicembre 1920, n. 1778;

Visto il R. decreto 30 settembre 1922, n. 1290;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro dei lavori pubblici di concerto col Ministro delle finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

CAPO I.

Disposizioni generali.

Art. 1.

Al personale edile ed a quello dell'Ispettorato generale delle ferrovie proveniente dal cessato regime in servizio al 1° luglio 1920 o riammessovi successivamente in quanto lo stesso non sia stato comunque allontanato dal servizio, sono estesi ai fini dell'assimilazione economica rispetto alle corrispondenti categorie del personale del Regno:

a) il sistema del ruolo aperto in conformità delle annesse tabelle e delle norme contenute negli articoli seguenti;

b) le disposizioni concernenti le indennità di carica e di funzione per le categorie che ne sono provviste;

c) le disposizioni dell'art. 40 (3° comma) del R. decreto 23 ottobre 1919, n. 1971, concernenti le abbreviazioni di periodo spettanti agli impiegati che in 35 anni complessivi di servizio non raggiungerebbero con gli aumenti alle scadenze normali, il massimo stipendio fissato nelle unite tabelle pel quadro al quale sono assegnati;

d) il beneficio delle abbreviazioni di un anno per ciascuno dei primi 5 e dei primi 3 periodi rispettivamente contemplato all'art. 5 del R. decreto 7 giugno 1920, n. 739, a favore degli applicati e degli uscieri.

Oltre lo stipendio, qualunque ne sia la misura, spetta agli impiegati ed agenti l'indennità caroviveri di cui al decreto Luogotenenziale 14 settembre 1918, n. 1314, ed ai Regi decreti 3 giugno 1920, n. 737 e 5 aprile 1923, n. 853.

Spetta inoltre ad impiegati ed agenti con stipendio l'assegno mensile temporaneo preveduto dall'art. 14 comma 1° della legge 13 agosto 1921, n. 1080, con la decorrenza ivi fissata e fino a tutto il mese di marzo 1922, salvo che si tratti d'impiegati i quali conservino, a termini dell'art. 10 del presente decreto, un assegno personale da assorbirsi, nel qual caso il compenso mensile sarà corrisposto solamente per la parte eccedente il detto assegno personale.

Il conferimento dei nuovi stipendi dipendenti dall'assimilazione non ha per effetto la liquidazione delle eventuali

differenze delle indennità di missione o competenze analoghe spettanti al personale anteriormente alla pubblicazione del presente decreto.

Art. 2.

Gli aumenti di stipendio hanno decorrenza dal primo giorno del mese successivo a quello in cui si compie il periodo necessario per gli aumenti stessi.

Ai fini dell'avanzamento nel quadro di classificazione degli stipendi, è detratto il tempo non utile per la progressione nella carriera secondo le norme sullo stato giuridico in vigore prima del R. decreto 18 febbraio 1923, n. 440.

CAPO II.

Collocamento nei quadri di classificazione degli stipendi.

Art. 3.

Al consigliere superiore dell'ex-Ispettorato generale delle ferrovie austriache della VI classe di rango spettano il grado e le funzioni di ispettore principale di sezione dell'Ispettorato generale delle ferrovie, tramvie e servizi automobilistici presso il Ministero dei lavori pubblici (tab. n. 2) ed il collocamento nel corrispondente quadro di classificazione degli stipendi al compimento dell'ultimo periodo, coll'attribuzione, però a titolo di assegno personale e agli effetti economici e della pensione, all'atto del collocamento e successivamente con i conseguenti aumenti periodici, della differenza fra il trattamento economico assegnatogli nel modo anzidetto e quello che gli spetterebbe se fosse collocato nel quadro di classificazione del grado di capo divisione con i conseguenti aumenti periodici (tab. n. 1).

Art. 4.

Il consigliere d'ispezione dell'ex Ispettorato generale delle ferrovie austriache nella VII classe di rango è collocato nel quadro di classificazione degli stipendi stabiliti per gli ispettori principali di sezione dell'Ispettorato generale delle ferrovie, tramvie e servizi automobilistici presso il Ministero dei lavori pubblici (tab. n. 2) all'inizio del grado con l'aggiunta di tanti anni quanti sono quelli di anzianità nella classe e nel godimento dei relativi emolumenti.

Gli ingegneri edili e meccanici sono collocati nei quadri di classificazione degli stipendi stabiliti per il personale del corpo Reale del Genio civile come segue: quelli della X e della IX classe di rango nel quadro degli ingegneri allievi (tab. n. 3) e precisamente quelli della X all'inizio del grado e quelli della IX al compimento del periodo corrispondente al secondo aumento, tutti con l'aggiunta di tanti anni quanti sono quelli di anzianità nella classe o nel godimento dei relativi emolumenti; quelli della VIII e VII classe di rango nel quadro degli ingegneri di sezione (tab. n. 4) e precisamente se della VIII all'inizio del grado, se della VII all'inizio del periodo corrispondente al terzo aumento, tutti con l'aggiunta di tanti anni quanti sono quelli di anzianità nella rispettiva classe o nel godimento dei relativi emolumenti; quelli della VI classe di rango nel quadro degli ingegneri di sezione al compimento dell'ultimo periodo, con attribuzione agli stessi a titolo di assegno personale ed agli effetti economici e della pensione, all'atto del collocamento e successivamente, con i conseguenti aumenti periodici, della differenza fra il trattamento economico loro assegnato nel modo suddetto e quello che ad essi spetterebbe se fossero collocati nel quadro di classificazione del grado di ingegnere capo (tab. n. 5) con i conseguenti aumenti periodici.

Art. 5.

Gli assistenti edili sono collocati nei quadri di classificazione degli stipendi stabiliti per il personale tecnico di 2ª categoria come segue: quelli della XI, X, IX e VIII classe di rango nel quadro dei geometri (tab. n. 6) e precisamente: se della XI classe all'inizio del grado, se della X all'inizio del periodo corrispondente al secondo aumento, se della IX all'inizio del terzo e se della VIII all'inizio del quinto, tutti con l'aggiunta di tanti anni quanti sono quelli di anzianità nella rispettiva classe o nel godimento dei relativi emolumenti; quelli della VII classe di rango saranno collocati nel quadro dei geometri principali (tab. n. 7) all'inizio del periodo corrispondente al secondo aumento, con l'aggiunta di tanti anni quanti sono quelli di anzianità nella classe e nel godimento dei relativi emolumenti.

Art. 6.

Gli impiegati tecnici del gruppo *E*, e i maestri stradali, tanti se sotto impiegati o servi sono collocati nel quadro di classificazione degli stipendi stabilito per gli assistenti (tab. n. 8) e precisamente: gli impiegati tecnici se dell'XI classe di rango all'inizio del periodo corrispondente al secondo aumento, se della X classe di rango all'inizio del periodo corrispondente al terzo aumento e se della IX classe di rango all'inizio del periodo corrispondente al quinto aumento, tutti con l'aggiunta di tanti anni quanti sono quelli di anzianità nella classe rispettiva o nel godimento dei relativi emolumenti.

I maestri stradali, se sotto impiegati, sono collocati all'inizio del grado con l'aggiunta di tanti anni quanti sono quelli corrispondenti alla metà del loro servizio come sotto impiegati, se servi all'inizio del grado.

Art. 7.

Il personale di cancelleria e precisamente gli assistenti ed officianti di cancelleria nonchè gli impiegati di cancelleria dalla XI alla VIII classe di rango inclusiva è collocato nei quadri di classificazione degli stipendi stabiliti per il personale d'ordine del Regno con le seguenti norme:

Gli assistenti, gli officianti e gli impiegati di cancelleria delle classi di rango XI e X sono collocati nel quadro degli stipendi degli applicati (tab. n. 9) e precisamente: gli assistenti e gli officianti all'inizio del grado con l'anzianità complessiva di servizio, gli impiegati della XI classe all'inizio del 12° anno di detto quadro e quelli della X all'inizio del 25° anno, con l'aggiunta di tanti anni quanti sono quelli dell'anzianità nella classe o nel godimento dei relativi emolumenti.

Gli impiegati d'ordine della IX e VIII classe di rango, sono collocati nel quadro di classificazione degli stipendi stabiliti per gli archivisti (tab. n. 10) e precisamente quelli della IX all'inizio del grado e quelli della VIII all'inizio del 10° anno, tutti con l'aggiunta di tanti anni quanti sono quelli dell'anzianità nella classe o nel godimento dei relativi emolumenti.

Art. 8.

I servi di ufficio effettivi ed ausiliari ed i conduttori di rulli con un servizio complessivo inferiore ai 12 anni sono collocati nel quadro di classificazione degli stipendi stabiliti per gli uscieri (tabella n. 11) all'inizio del 4° anno con l'aggiunta di tanti anni quanti sono quelli dell'anzianità di servizio, i servi d'ufficio effettivi ed ausiliari ed i conduttori di rulli con un servizio di 12 e più anni nel quadro di classifi-

cazione degli stipendi stabiliti per gli uscieri capi (tabella n. 12) all'inizio del grado con l'aggiunta di tanti anni quanti sono quelli dell'anzianità di servizio diminuita di 12 anni.

Art. 9.

I cantonieri stradali percepiscono i salari e le indennità stabiliti per i cantonieri delle strade nazionali del Regno dal regolamento approvato con R. decreto 28 maggio 1922, n. 1189 e quelli con 10 o più anni di servizio possono, ove abbiano l'attitudine e i requisiti giusta le norme in vigore, essere nominati capi cantonieri, con il trattamento stabilito per i capi cantonieri delle strade nazionali del Regno dal regolamento predetto. Agli uni e agli altri viene riconosciuta l'anzianità di servizio.

Saranno senza bisogno di ulteriori disposizioni, estesi al personale suddetto i miglioramenti che eventualmente venissero concessi ai cantonieri ed ai capi cantonieri delle strade nazionali.

CAPO III.

Disposizioni varie.

Art. 10.

Il funzionario od agente che sia già provvisto di un trattamento economico complessivo superiore a quello che gli spetterebbe per effetto della presente assimilazione economica, compresevi le indennità di cui alla lettera *b*) del precedente art. 1 conserva la differenza come assegno personale soggetto ad assorbimento nei successivi aumenti.

Se al funzionario od agente deve essere applicato, perchè più vantaggioso il trattamento complessivo risultante dall'assimilazione fatta a termini del presente decreto, tale trattamento deve essergli corrisposto nei limiti della somma effettiva al netto percepita da un funzionario delle vecchie provincie del Regno, avente uguale collocamento nei quadri ed uguale stato di famiglia.

All'impiegato od agente che per effetto dell'inquadramento venisse a conseguire un trattamento inferiore a quello che avrebbe ottenuto in base alla complessiva anzianità di servizio se fosse stato collocato nel quadro del grado inferiore, è corrisposta la differenza come assegno personale soggetto ad assorbimento negli aumenti successivi.

Art. 11.

Il collocamento dell'attuale personale nei quadri di classificazione a norma degli articoli precedenti, è fatto con riferimento alla posizione di ciascun impiegato ed agente al 1° luglio 1920 tenendo conto altresì delle promozioni e nomine maturatesi fino al 1° ottobre 1921.

Le frazioni d'anno risultanti al 1° luglio 1920 sono calcolate come anno intero.

Tranne per quanto riguarda l'assegno mensile temporaneo di cui alla legge 13 agosto 1921, n. 1080, la cui decorrenza è fissata dall'art. 1 del presente decreto, i maggiori emolumenti dipendenti dal collocamento nei nuovi quadri decorrono dal 1° luglio 1920 e nei casi di promozioni e nomine posteriori a questa data, dal 1° del mese successivo alla data della avvenuta promozione e nomina.

Dal 1° aprile 1922 si applicano al personale medesimo le corrispondenti nuove tabelle degli stipendi portate dal R. decreto 30 settembre 1922, n. 1290, con le norme stabilite dal decreto stesso in quanto applicabili.

Art. 12.

Gli impiegati o agenti che siano provvisti di pensione a carico dello Stato, non possono cumulare la pensione stessa con gli emolumenti inerenti al posto attualmente ricoperto, salvi i casi ed i limiti previsti dall'art. 10 della legge 19 luglio 1862, n. 722, modificato con l'art. 1 del decreto Luogotenenziale 27 aprile 1919, n. 899.

Art. 13.

Le disposizioni del presente decreto non riguardano il personale edile del Governo marittimo di Trieste per il quale provvede altro decreto.

Art. 14.

Le disposizioni del presente decreto non sono applicabili al personale di qualsiasi categoria assunto dall'autorità italiana dopo l'armistizio di Villa Giusti.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 29 luglio 1923.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — CARNAZZA — DE' STEFANI.

Visto, *il Guardasigilli*: OVIGLIO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 17 *settembre* 1923.
Atti del Governo, registro 216, *foglio* 58. — GRANATA.

TABELLA N. 1.

Direttori capi divisione.

Stipendio iniziale L. 10,500.

Aumento: L. 1000	dopo 5 anni,	L. 11,500	al compimento del	5°	anno
» » 1000	» 5 »	» 12,500	»	» 10°	»
» » 500	» 5 »	» 13,000	»	» 15°	»

TABELLA N. 2.

Ispettori principali di sezione.

Stipendio iniziale L. 8600.

Aumento: L. 800	dopo 5 anni,	L. 9,400	al compimento del	5°	anno
» » 800	» 5 »	» 10,200	»	» 10°	»
» » 800	» 5 »	» 11,000	»	» 15°	»

TABELLA N. 3.

Ingegneri allievi.

Stipendio iniziale L. 5600.

Aumento: L. 800	dopo 3 anni,	L. 6,400	al compimento del	3°	anno
» » 800	» 3 »	» 7,200	»	» 6°	»

TABELLA N. 4.

Ingegneri di sezione.

Stipendio iniziale L. 7800.

Aumento: L. 800	dopo 3 anni,	L. 8,600	al compimento del	3°	anno
» » 800	» 4 »	» 9,400	»	» 7°	»
» » 600	» 4 »	» 10,000	»	» 11°	»
» » 500	» 4 »	» 10,500	»	» 15°	»
» » 500	» 4 »	» 11,000	»	» 19°	»

TABELLA N. 5.

Ingegneri capi.

Stipendio iniziale L. 10,500

Aumento: L.	1000	dopo 5 anni, L.	11,500	al compimento del	5° anno
»	» 1000	» 5 »	» 12,500	»	» 10° »
»	» 300	» 5 »	» 12,800	»	» 15° »

TABELLA N. 6.

Geometri.

Stipendio iniziale L. 4000.

Aumento: L.	800	dopo 5 anni, L.	4,800	al compimento del	5° anno
»	» 800	» 5 »	» 5,600	»	» 10° »
»	» 800	» 5 »	» 6,400	»	» 15° »
»	» 800	» 4 »	» 7,200	»	» 19° »
»	» 600	» 4 »	» 7,800	»	» 23° »
»	» 600	» 5 »	» 8,400	»	» 28° »
»	» 600	» 5 »	» 9,000	»	» 33° »
»	» 600	» 5 »	» 9,600	»	» 38° »

TABELLA N. 7.

Geometri principali.

Stipendio iniziale L. 8600.

Aumento: L.	800	dopo 5 anni, L.	9,400	al compimento del	5° anno
»	» 800	» 5 »	» 10,200	»	» 10° »
»	» 800	» 5 »	» 11,000	»	» 15° »

TABELLA N. 8.

Assistenti.

Stipendio iniziale L. 3500.

Aumento: L.	500	dopo 5 anni, L.	4,000	al compimento del	5° anno
»	» 500	» 5 »	» 4,500	»	» 10° »
»	» 500	» 4 »	» 5,000	»	» 14° »
»	» 500	» 4 »	» 5,500	»	» 18° »
»	» 500	» 4 »	» 6,000	»	» 22° »
»	» 500	» 4 »	» 6,500	»	» 26° »
»	» 500	» 4 »	» 7,000	»	» 30° »
»	» 500	» 4 »	» 7,500	»	» 34° »
»	» 500	» 4 »	» 8,000	»	» 38° »

TABELLA N. 9.

PERSONALE D'ORDINE.

Applicati.

Stipendio iniziale L. 3000.

Aumento: L.	300	dopo 4 anni, L.	3,300	al compimento del	4° anno
»	» 300	» 4 »	» 3,600	»	» 8° »
»	» 300	» 4 »	» 3,900	»	» 12° »
»	» 300	» 4 »	» 4,200	»	» 16° »
»	» 300	» 4 »	» 4,500	»	» 20° »
»	» 300	» 4 »	» 4,800	»	» 24° »
»	» 300	» 4 »	» 5,100	»	» 28° »
»	» 400	» 4 »	» 5,500	»	» 32° »

TABELLA N. 10.

Archivisti.

Stipendio iniziale L. 5000.

Aumento: L.	600	dopo 4 anni, L.	5,600	al compimento del	4° anno
»	» 600	» 4 »	» 6,200	»	» 8° »
»	» 600	» 4 »	» 6,800	»	» 12° »
»	» 600	» 4 »	» 7,400	»	» 16° »
»	» 600	» 4 »	» 8,000	»	» 20° »

TABELLA N. 11.

Uscieri.

Stipendio iniziale L. 2400.

Aumento: L.	200	dopo 4 anni, L.	2,600	al compimento del	4° anno
»	» 200	» 4 »	» 2,800	»	» 8° »
»	» 200	» 4 »	» 3,000	»	» 12° »
»	» 300	» 4 »	» 3,300	»	» 16° »
»	» 300	» 4 »	» 3,600	»	» 20° »

TABELLA N. 12.

Uscieri capi.

Stipendio iniziale L. 3500

Aumento: L.	300	dopo 4 anni, L.	3,800	al compimento del	4° anno
»	» 300	» 4 »	» 4,100	»	» 8° »
»	» 300	» 4 »	» 4,400	»	» 12° »
»	» 300	» 4 »	» 4,700	»	» 16° »
»	» 300	» 4 »	» 5,000	»	» 20° »

Visto, d'ordine di S. M. il Re:

Il Ministro dei lavori pubblici

CARNAZZA.

REGIO DECRETO 12 luglio 1923, n. 1932.

Autorizzazione all'amministrazione delle ferrovie dello Stato ad investire la somma di 10 milioni in mutui alle cooperative edilizie ferroviarie prelevandola dal fondo di riserva per i rischi di mare.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

In virtù della delegazione dei pieni poteri conferiti al Governo con la legge 3 dicembre 1922, n. 1601;

Viste le leggi 5 ottobre 1920, n. 1432; 7 aprile 1921, n. 463 e 20 agosto 1921, n. 1177, concernenti la concessione di mutui a società cooperative tra il personale dell'amministrazione ferroviaria per la costruzione di case economiche e popolari;

Sentito il Commissario straordinario per le ferrovie dello Stato;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per i lavori pubblici, di concerto con quelli delle finanze e dell'industria e commercio;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

L'amministrazione delle ferrovie dello Stato è autorizzata a mutuare la somma di L. 10,000,000 alle società cooperative edilizie tra il personale ferroviario, in aggiunta ai fondi già concessi, ed alle medesime condizioni.

La somma predetta sarà prelevata dal fondo di riserva costituito dall'esercizio di navigazione per i rischi di mare durante il periodo bellico, e rimarrà di proprietà dell'amministrazione delle ferrovie dello Stato, a favore della quale saranno devolute le relative quote di ammortamento ed il contributo nel pagamento degli interessi già stanziati nel bilancio del Ministero per l'industria, il commercio ed il lavoro.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei de-

creti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 12 luglio 1923.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — CARNAZZA — DE' STEFANI — TEOFILO ROSSI.

Visto, *il Guardasigilli*. OVIGLIO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 21 settembre 1923.
Atti del Governo, registro 216, foglio 71. — GRANATA.

REGIO DECRETO 20 agosto 1923, n. 1933.
Distintivi e segni caratteristici dei biglietti di Stato da L. 25.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Veduta la legge 7 aprile 1881, n. 133;
Veduto il R. decreto-legge 26 aprile 1923, n. 965, che riserva allo Stato l'emissione dei biglietti da L. 25;
Veduto il regolamento sui biglietti di Stato e di Banca approvato con R. decreto 30 ottobre 1896, n. 508;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il nuovo biglietto di Stato da L. 25 da emettersi ai termini del succitato R. decreto-legge 26 aprile 1923, n. 965, avrà i distintivi ed i segni caratteristici qui appresso descritti.

Esso è stampato tipograficamente su carta bianca.

Le sue dimensioni, misurato sulla parte stampata, tanto sul recto quanto sul verso, sono di millimetri 130 × 78; oltre ad un orlo bianco sui quattro lati, largo alcuni millimetri.

Il biglietto è munito di una filigrana a chiaroscuro.

Recto. — Il disegno è costituito dal fondo e da una vignetta.

Il fondo è di tinta mattone scuro ed è formato da un sistema di raggi a tratteggio sfumato, partenti dal quadrato racchiudente la testa turrita d'Italia.

Il fondo è racchiuso entro una cornice composta di due fascette, una a perline e l'altra a smerlatura. Nel centro campeggia la cifra 25.

La vignetta è stampata in nero neutro ed è formata in alto da una targa allungata, incorniciata da una decorazione a perline, sulla quale spiccano in bianco, su fondo rigato, le parole *Biglietto di Stato* e a ciascuna estremità la cifra 25.

Il centro è occupato dalla scritta *lire venticinque,* su due linee, e al di sotto, da quella *a corso legale;* sono riportate le firme del cassiere speciale Giuseppe Dell'Ara e del delegato della Corte dei conti Porena.

A sinistra, sotto l'ovale della filigrana, sono indicate le date del R. decreto-legge 26 aprile 1923, n. 965, di creazione, e del presente decreto che fissa i distintivi ed i segni caratteristici del biglietto.

A destra, chiusa entro un medaglione quadrato coi lati rilevati da segmenti di arco di cerchio e decorato con fascetta di gigli e perle, havvi la testa turrita d'Italia.

Superiormente a questo medaglione sta l'aquila latina ad ali aperte e stringente l'asta del vessillo nazionale; inferiormente pende dal medaglione una targa di forma oblunga decorata sopra e sotto da una coppia di volute e lateralmente con rosoncini, nella quale, in caratteri bianchi in fondo nero, sono riportate, disposte su tre righe, le parole della comminatoria « *La legge punisce i fabbricatori e gli spacciatori di biglietti falsi* ».

Verso. — Il verso è di due tinte, turchino chiaro pel fondo, turchino scuro per la vignetta.

Il fondo è costituito da un disegno pantografico a fasci smerlati.

La vignetta consta di una raggiera ellittica a spicchi lanciformi avvolta in un fascione l'uno e l'altro intersecati da due ovali, dei quali uno racchiude la filigrana, l'altro la testa di Minerva; i due ovali sono circondati da due fascette nelle quali sono ripetute in bianco, sul fondo turchino, le parole *Regno d'Italia*.

Nel segmento superiore del fascione sopradetto sono riportate le parole *Regno d'Italia* su fondo a puntini, ed in quello inferiore, a sinistra ed a destra della leggenda del contrassegno di Stato, le parole *lire venticinque* su due righe.

Filigrana. — La filigrana, ottenuta a chiaro scuro, rappresenta la stessa testa di Minerva che è stampata sul verso, nell'ovale a sinistra.

Numerazione. — La numerazione procede per serie di 100,000 biglietti ciascuna. Le serie sono indicate con un numero progressivo, l'indicazione della serie e quella del numero del biglietto si trovano ripetute superiormente ed inferiormente, alternativamente a destra e sinistra. Esse sono stampate in tinta rossa.

Art. 2.

Al descritto biglietto verrà applicato il contrassegno governativo di cui al decreto Ministeriale 30 luglio 1896, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* dello stesso giorno, n. 180, comprendente la testina d'Italia sul recto e l'indicazione del detto decreto Ministeriale nel verso. Tale contrassegno è impresso nel mezzo della parte inferiore del biglietto.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Sant'Anna di Valdieri, addì 20 agosto 1923.

VITTORIO EMANUELE.

A. DE' STEFANI.

Visto, *il Guardasigilli*: OVIGLIO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 21 settembre 1923.
Atti del Governo, registro 216, foglio 72. — GRANATA.

REGIO DECRETO 10 settembre 1923, n. 1934.
Sostituzione nei biglietti di Stato delle firme del cassiere speciale e del delegato della Corte dei conti.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Veduta la legge 7 aprile 1881, n. 133;
Vedute le leggi 22 luglio 1894, n. 339 e 8 agosto 1895, numero 486 sui provvedimenti di finanza e di tesoro, 17 gennaio 1897, n. 9 e 3 marzo 1898, n. 47 per le guarentigie e per il risanamento della circolazione bancaria e di Stato;
Veduto il regolamento dei biglietti di Stato e di banca approvato con R. decreto 30 ottobre 1896, n. 508.
Visto il R. decreto 5 febbraio 1888, n. 5204 che stabilisce le caratteristiche dei biglietti da lire 10;
Veduto il R. decreto 7 ottobre 1904, n. 556 col quale furono stabiliti i segni distintivi e caratteristici dei biglietti da lire 5;

Veduto il R. decreto-legge 26 aprile 1923, n. 965 che riserva allo Stato l'emissione dei biglietti da lire 25;

Visto il R. decreto 20 agosto 1923, n. 1933 che stabilisce i distintivi ed i segni caratteristici dei biglietti da lire 25;

Considerato che il cassiere speciale cav. avv. Giuseppe Dell'Ara è stato sostituito dal cav. dott. Giuseppe Maltese e che il delegato della Corte dei conti cav. Wolfango Porena, attualmente in aspettativa per motivi di salute, viene supplito dal cav. dott. Rossolini Cesare Augusto.

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

I biglietti di Stato da lire 5, da lire 10 e da lire 25, di nuova emissione porteranno la firma « Maltese » nella qualità di cassiere speciale in luogo di quella Giuseppe Dell'Ara, e la firma « Rossolini » nella qualità di delegato della Corte dei conti in luogo di quella Porena.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Racconigi, addì 10 settembre 1923.

VITTORIO EMANUELE.

A. DE' STEFANI.

Visto, *il Guardasigilli*: OVIGLIO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 21 *settembre* 1923.
Atti del Governo, registro 216, *foglio* 73. — GRANATA.

RELAZIONI e REGI DECRETI:
Scioglimento dei Consigli comunali di Vico del Gargano (Foggia) e di Collagna (Reggio Emilia).

Relazione di S. E. il Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno, Presidente del Consiglio dei Ministri, a S. M. il Re, in udienza del 20 agosto 1923, sul decreto che scioglie il Consiglio comunale di Vico del Gargano, in provincia di Foggia.

MAESTÀ,

L'amministrazione del comune di Vico del Gargano, per il mutato orientamento della pubblica opinione in seguito ai recenti avvenimenti politici, ha rassegnato le dimissioni ed il Prefetto ha dovuto assicurare la continuità dei pubblici servizi affidandone la provvisoria gestione ad un suo Commissario.

Le indagini di detto funzionario hanno rilevato il preoccupante dissesto finanziario del Comune ed una grave disorganizzazione nei pubblici servizi e negli uffici municipali.

In tale situazione, poichè le condizioni dello spirito pubblico nell'ambiente locale non consentono di procedere alla convocazione dei comizi per la ricostituzione della rappresentanza elettiva, occorre dare all'amministratore straordinario poteri adeguati per porlo in grado di provvedere efficacemente alla sistemazione finanziaria dell'Ente ed al riassetto dei servizi.

Si rende pertanto indispensabile lo scioglimento del Consiglio comunale con la conseguente conversione in Regio del commissario prefettizio; ed a ciò provvede lo schema di decreto, che mi onoro sottoporre all'Augusta firma di Vostra Maestà.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno, Presidente del Consiglio dei Ministri;

Visti gli articoli 323 e 324 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con R. decreto 4 febbraio 1915, n. 148;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il Consiglio comunale di Vico del Gargano, in provincia di Foggia, è sciolto.

Art. 2.

Il signor cav. Giuseppe De Feo è nominato Commissario straordinario per l'amministrazione provvisoria di detto Comune, fino all'insediamento del nuovo Consiglio comunale ai termini di legge.

Il Nostro Ministro predetto è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Dato a Sant'Anna di Valdieri, addì 20 agosto 1923.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Relazione di S. E. il Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno, Presidente del Consiglio dei Ministri, a S. M. il Re, in udienza del 10 settembre 1923, sul decreto che scioglie il Consiglio comunale di Collagna, in provincia di Reggio Emilia.

SIRE,

L'amministrazione comunale di Collagna, ricostituitasi dalle elezioni nel maggio scorso, non è nata vitale, poichè essendosi subito dimessi 8 sui 15 suoi componenti, non fu possibile ai rimanenti di addivenire alla nomina del sindaco e della Giunta, e la direzione degli affari municipali resta affidata al Commissario prefettizio, che già prima delle elezioni gestiva provvisoriamente quella civica azienda.

Non ravvisandosi ora l'opportunità di indire le elezioni suppletive per la reintegrazione numerica della rappresentanza elettiva, poichè la popolazione tenacemente avversa i consiglieri rimasti in carica tanto che la loro ulteriore permanenza all'ufficio potrebbe esser causa di gravi perturbamenti, si rende indispensabile, per aver modo di ricostruire integralmente una rappresentanza più omogenea e rispondente alle necessità del momento lo scioglimento del Consiglio comunale con la conversione in Regio del commissario predetto.

A ciò provvede lo schema di decreto, che ho l'onore di sottoporre all'Augusta firma di Vostra Maestà.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno, Presidente del Consiglio dei Ministri;

Visti gli articoli 323 e 324 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con R. decreto 4 febbraio 1915, n. 148;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il Consiglio comunale di Collagna, in provincia di Reggio Emilia, è sciolto.

Art. 2.

Il signor cav. dott. Carlo Nardini è nominato Commissario straordinario per l'amministrazione provvisoria di detto Comune, fino all'insediamento del nuovo Consiglio comunale ai termini di legge.

Il Nostro Ministro predetto è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Dato a Racconigi, addì 10 settembre 1923.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

DECRETO MINISTERIALE 18 settembre 1923.
Equiparazione di titolo di studio conseguito dagli alunni del R. istituto industriale di Foggia.

IL MINISTRO PER L'ECONOMIA NAZIONALE

Visto il decreto Ministeriale del 30 luglio 1923;
Considerato che il diploma di licenza di Istituto industriale di 3° grado è stato rilasciato dall'Istituto industriale di Foggia solo dall'anno scolastico 1920-1921;
Riconosciuta l'opportunità di estendere la concessione fatta col decreto Ministeriale 30 luglio 1923 anche agli alunni licenziati dall'Istituto predetto dal 2 gennaio 1916 al 31 dicembre 1920;

Decreta:

L'articolo 1 del decreto 30 luglio 1923, è così modificato:
Agli alunni del R. Istituto industriale « Saverio Altamura » di Foggia, licenziati prima del 31 dicembre 1920, è data facoltà di chiedere che il titolo di studio da essi conseguito abbia, agli effetti legali, lo stesso valore di quello rilasciato dagli stituti industriali per meccanici elettricisti.
I licenziati che intendono fruire di tale concessione, dovranno farne domanda a questo Ministero non più tardi del 30 aprile 1924.
Non sarà tenuto conto delle domande che perverranno oltre questa data.

Roma, addì 18 settembre 1923.

Il Ministro: CORBINO.

DECRETI MINISTERIALI 6 e 7 settembre 1923.
Inibizione di riacquisto della cittadinanza italiana.

IL MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
PER GLI AFFARI DELL'INTERNO
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Ritenuto che il signor Ernesto Francesco Casnati nato a Como il 15 dicembre 1873 da Carlo e da Giovannina Guaita trovasi in via di riacquistare, a norma dell'articolo 9, n. 3 della legge 13 giugno 1912, n. 555, la cittadinanza italiana da lui perduta ai sensi dell'articolo 8, n. 1 della legge anzidetta;
Ritenuto che gravi ragioni consigliano di inibire al predetto signor Ernesto Francesco Casnati il riacquisto della cittadinanza italiana;
Veduto il parere in data 16 agosto 1923 del Consiglio di Stato (Sezione 1ª), le cui considerazioni s'intendono riportate nel presente decreto;
Veduto l'art. 9 della legge summenzionata e l'art. 7 del relativo regolamento, approvato con R. decreto 2 agosto 1912, n. 949;

Decreta:

E' inibito al predetto signor Ernesto Francesco Casnati il riacquisto della cittadinanza italiana.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 6 settembre 1923.

p. *Il Ministro*: A. FINZI.

IL MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
PER GLI AFFARI DELL'INTERNO
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Ritenuto che il signor Costantino Bracci Devoti nato a Roma il 21 dicembre 1866 da Luigi e da Polissena Protasi trovasi in via di riacquistare, a norma dell'articolo 9, n. 3 della legge 13 giugno 1912, n. 555, la cittadinanza italiana da lui perduta ai sensi dell'articolo 8, n. 1 della legge anzidetta;
Ritenuto che gravi ragioni consigliano di inibire al predetto signor Costantino Bracci Devoti il riacquisto della cittadinanza italiana;
Veduto il parere in data 16 agosto 1923 del Consiglio di Stato (Sezione 1ª), le cui considerazioni s'intendono riportate nel presente decreto;
Veduto l'art. 9 della legge summenzionata e l'art. 7 del relativo regolamento approvato con R. decreto 2 agosto 1912, n. 949;

Decreta:

E' inibito al predetto signor Costantino Bracci Devoti il riacquisto della cittadinanza italiana.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 7 settembre 1923.

p. *Il Ministro*: A. FINZI.

IL MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
PER GLI AFFARI DELL'INTERNO
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Ritenuto che la signora Giulia Colacicchi nata ad Anagni il 30 ottobre 1873 da Pietro e da Germana Gaetani trovasi in via di riacquistare, a norma dell'articolo 9, n. 3 della legge 13 giugno 1912, n. 555, la cittadinanza italiana da lei perduta ai sensi dell'articolo 8, n. 1 della legge anzidetta;
Ritenuto che gravi ragioni consigliano di inibire alla predetta signora Giulia Colacicchi il riacquisto della cittadinanza italiana;
Veduto il parere in data 16 agosto 1923 del Consiglio di Stato (Sezione 1ª), le cui considerazioni s'intendono riportate nel presente decreto;
Veduto l'articolo 9 della legge summenzionata e l'art. 7 del relativo regolamento approvato con R. decreto 2 agosto 1912, n. 949;

Decreta:

E' inibito alla predetta signora Giulia Colacicchi il riacquisto della cittadinanza italiana.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 7 settembre 1923.

p. *Il Ministro*: A. FINZI.

IL MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
PER GLI AFFARI DELL'INTERNO
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Ritenuto che il signor Rodolfo Pietro Luigi Gianuzzi Savelli nato a Verona il 31 agosto 1868 da Luigi e da Amalia Brunetti trovasi in via di riacquistare, a norma dell'articolo 9, n. 3 della legge 13 giugno 1912, n. 555, la cittadinanza italiana da lui perduta ai sensi dell'articolo 8, n. 1 della legge anzidetta;

Ritenuto che gravi ragioni consigliano di inibire al predetto signor Rodolfo Gianuzzi Savelli il riacquisto della cittadinanza italiana;

Veduto il parere in data 24 agosto 1923 del Consiglio di Stato (Sezione 1ª), le cui considerazioni s'intendono riportate nel presente decreto;

Veduto l'articolo 9 della legge summenzionata e l'art. 7 del relativo regolamento approvato con R. decreto 2 agosto 1912, n. 949;

Decreta:

E' inibito al predetto signor Rodolfo Pietro Luigi Gianuzzi Savelli il riacquisto della cittadinanza italiana.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 7 settembre 1923.

p. *Il Ministro*: A. Finzi.

IL MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
PER GLI AFFARI DELL'INTERNO
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Ritenuto che il signor Armando Mondo nato a Milano il 14 settembre 1884 da Stefano e da Maria Marchettini trovasi in via di riacquistare, a norma dell'articolo 9, n. 3 della legge 13 giugno 1912, n. 555, la cittadinanza italiana da lui perduta ai sensi dell'articolo 8, n. 1 della legge anzidetta;

Ritenuto che gravi ragioni consigliano di inibire al predetto signor Armando Mondo il riacquisto della cittadinanza italiana;

Veduto il parere in data 24 agosto 1923 del Consiglio di Stato (Sezione 1ª), le cui considerazioni s'intendono riportate nel presente decreto;

Veduto l'articolo 9 della legge summenzionata e l'art. 7 del relativo regolamento approvato con R. decreto 2 agosto 1912, n. 949;

Decreta:

E' inibito al predetto signor Armando Mondo il riacquisto della cittadinanza italiana.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 7 settembre 1923.

p. *Il Ministro*: A. Finzi.

IL MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
PER GLI AFFARI DELL'INTERNO
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Ritenuto che la signora Giovanna Enrichetta Vanoni nata a Milano il 31 maggio 1887 da Pietro e da Enrichetta Riboldi trovasi in via di riacquistare, a norma dell'articolo 9, n. 3 della legge 13 giugno 1912, n. 555, la cittadinanza italiana da lei perduta ai sensi dell'articolo 8, n. 1 della legge anzidetta;

Ritenuto che gravi ragioni consigliano di inibire alla predetta signora Giovanna Enrichetta Vanoni il riacquisto della cittadinanza italiana;

Veduto il parere in data 24 agosto 1923 del Consiglio di Stato (Sezione 1ª), le cui considerazioni s'intendono riportate nel presente decreto;

Veduto l'articolo 9 della legge summenzionata e l'art. 7 del relativo regolamento approvato con R. decreto 2 agosto 1912, n. 949;

Decreta:

E' inibito alla predetta signora Giovanna Enrichetta Vanoni il riacquisto della cittadinanza italiana.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 7 settembre 1923.

p. *Il Ministro*: A. Finzi.

IL MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
PER GLI AFFARI DELL'INTERNO
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Ritenuto che il signor Ugo Rivolta nato a Milano il 17 novembre 1885 da Luigi e da Antonietta Barbetta trovasi in via di riacquistare, a norma dell'articolo 9, n. 3 della legge 13 giugno 1912, n. 555, la cittadinanza italiana da lui perduta ai sensi dell'articolo 8, n. 1 della legge anzidetta;

Ritenuto che gravi ragioni consigliano di inibire al predetto signor Ugo Rivolta il riacquisto della cittadinanza italiana;

Veduto il parere in data 16 agosto 1923 del Consiglio di Stato (Sezione 1ª), le cui considerazioni s'intendono riportate nel presente decreto;

Veduto l'art. 9 della legge summenzionata e l'art. 7 del relativo regolamento approvato con R. decreto 2 agosto 1912, n. 949;

Decreta:

E' inibito al predetto signor Ugo Rivolta il riacquisto della cittadinanza italiana.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 7 settembre 1923.

p. *Il Ministro*: A. Finzi.

IL MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
PER GLI AFFARI DELL'INTERNO
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Ritenuto che la signora Irene Vittoria Maria Fugazza nata a S. Damiano al Colle il 18 settembre 1896 da Luigi e da Redegonda Gabbani trovasi in via di riacquistare, a norma dell'articolo 9, n. 3 della legge 13 giugno 1912, n. 555, la cittadinanza italiana da lei perduta ai sensi dell'articolo 8, n. 1 della legge anzidetta;

Ritenuto che gravi ragioni consigliano di inibire alla predetta signora Irene Vittoria Maria Fugazza il riacquisto della cittadinanza italiana;

Veduto il parere in data 16 agosto 1923 del Consiglio di Stato (Sezione 1ª), le cui considerazioni s'intendono riportate nel presente decreto;

Veduto l'art. 9 della legge summenzionata e l'art. 7 del relativo regolamento approvato con R. decreto 2 agosto 1912, n. 949;

Decreta:

E' inibito alla predetta signora Irene Vittoria Maria Fugazza il riacquisto della cittadinanza italiana.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 7 settembre 1923.

p. *Il Ministro*: A. Finzi.

Dario Peruzy, direttore — Tumino Raffaele, gerente.

Roma — Stamperia dello Stato.